

REGOLAMENTO (CE) N. 2951/95 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 1487/95 che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti del settore delle carni suine e gli aiuti per i prodotti provenienti dalla Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che gli importi degli aiuti per la fornitura alle isole Canarie di prodotti del settore delle carni suine sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1487/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti del settore delle carni suine e gli aiuti per i prodotti provenienti dalla Comunità⁽³⁾; che, per il calcolo dell'aiuto a favore dei prodotti del settore delle carni destinati alle isole Canarie, è necessario prendere in considerazione il rapporto esistente tra gli aiuti a favore dei cereali e gli aiuti a favore delle carni suine; che, tenendo conto delle variazioni dei corsi e dei prezzi dei prodotti cereali-

coli nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, è necessario fissare nuovamente l'aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie, conformemente a quanto indicato nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1487/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 63.

ALLEGATO

• ALLEGATO II

Aiuti concessi per i prodotti provenienti dal mercato della Comunità

<i>(in ECU/100 kg peso netto)</i>	
Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto
0203 21 10 000	9,4
0203 22 11 100	14,1
0203 22 19 100	9,4
0203 29 11 100	9,4
0203 29 13 100	14,1
0203 29 15 100	9,4
0203 29 55 110	16
1601 00 91 100	14,1
1601 00 99 100	9,4
1602 20 90 100	4,7
1602 41 10 210	16
1602 42 10 210	11,3
1602 49 11 190	—
1602 49 13 190	—
1602 49 19 190	9,4

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione. •